

**SENTENZA**



SENT. 713/17  
CAON. 4161/17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

La Corte d'Appello di Perugia.

sezione civile

composta dai seguenti magistrati:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1) dott. Magrini Alunno Silvio. | presidente rel.: |
| 2) dott. Ligori Salvatore.      | consigliere:     |
| 2) dott. Claudia Matteini       | consigliere:     |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile, iscritta al n. 420/2016 del ruolo generale e vertente

tra

██████████ appresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni

Longo e ██████████

**APPELLANTE**

E

██████████ appresentato e difeso dall'avv.to ██████████

**APPELLATO**

**OGGETTO:** sanzione amministrativa ex l. 689/1981

**CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:**

Come in atti

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa [REDACTED] impugnava l'ordinanza n. 1 del 30.4.2014 della [REDACTED] sia sostenendo che il credito era prescritto.

Il Tribunale di Perugia con l'appellata sentenza del 17.7.2015, pubbl. il 22.7.2015, n. 1188/2015, accoglieva l'opposizione e di conseguenza annullava l'ordinanza per intervenuta prescrizione.

Avverso detta sentenza proponeva appello la [REDACTED] rilevando l'erronea qualificazione dell'illecito commesso e quindi l'erronea valutazione del dies a quo e del corretto decorso del termine prescrizionale. Quanto al merito l'appellante sosteneva la sussistenza dell'illecito. Contestava infine la condanna alle spese del giudizio poste dal Tribunale a carico della parte opposta. Si costituiva in giudizio [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

1. Il Tribunale, nel valutare gli atti del procedimento amministrativo, ha ritenuto che l'atto di rideterminazione delle sanzioni non fosse sufficiente ad interrompere il decorso della prescrizione.

In particolare si precisa che

- l'accertamento della violazione amministrativa veniva effettuato dal Corpo Forestale dello Stato il 17.10.2008;
- il verbale di accertamento veniva notificato il 23.10.2008;
- l'ordinanza ingiunzione veniva notificata il 6.5.2014 e quindi oltre il termine di prescrizione quinquennale;
- il 7.3.2011 (quindi entro detto termine) veniva notificato alla parte un provvedimento di rideterminazione della sanzione effettuato con determinazione dirigenziale della [REDACTED] M. A.

Il Tribunale ha ritenuto che tale atto non fosse idoneo ad interrompere la prescrizione, costituendo le determinazioni dirigenziali un atto atipico del procedimento amministrativo e quindi inidoneo ad interrompere la prescrizione. Ebbene questa Corte non condivide l'assunto del Tribunale.

Osserva questa Corte che ai sensi dell'art. 28 della legge 689 del 1981 *"il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile"*.

Risulta dagli atti che la [REDACTED] provvedeva a rideterminare la sanzione, ma manifestava in modo inequivocabile la propria volontà di procedere alla riscossione della sanzione di € 30.000,00.

Orbene tale atto appare più che sufficiente per interrompere il decorso del termine prescrizionale. Non avrebbe infatti senso determinare la sanzione da irrogare per la violazione amministrativa commessa e comunicare detto provvedimento



all'interessato, se tutto ciò non presupponesse l'intenzione di voler riscuotere la somma. Con la rideterminazione della sanzione la [REDACTED] ha certamente voluto ribadire la volontà di comminare e riscuotere la sanzione amministrativa

La prescrizione non si è infine maturata anche per un secondo motivo.

Posto che l'infrazione addebitata al [REDACTED] è permanente e cessa solamente con la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi (Cass 38136/2001) e cioè col venir meno della situazione di illiceità, il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, va individuato con la riduzione in ripristino operata, come indicato nella sentenza penale del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello del 23.10.2012, dal corresponsabile [REDACTED] senza alcun intervento da parte delle competenti Autorità. In mancanza di ulteriori riferimenti temporali circa l'esatta data della riduzione in ripristino (prova di cui era onerata la parte appellata e cioè colui che aveva sollevato l'eccezione di prescrizione) si deve ritenere che il termine prescrizionale è stato interrotto il 23.10.2012.

Non può infine condividersi l'eccezione dell'appellato, secondo il quale, essendo stata l'area posta sotto sequestro nell'immediatezza del fatto, l'illecito sarebbe cessato col sequestro. Appare infatti assai singolare che il sequestro, istituito posto a tutela della collettività in quanto finalizzato ad impedire ulteriori danni, sortisca lo strano effetto di consentire il maturarsi della prescrizione della sanzione amministrativa. Aggiungasi infine che [REDACTED] ben poteva, evitando il sequestro, operare la riduzione in ripristino ovvero richiedere all'Autorità un momentaneo dissequestro finalizzato unicamente al compimento delle opere necessarie per

riparare i danni commessi: il sequestro non può impedire a colui che ha commesso l'infrazione di riparare il danno.

2. Venendo al merito della controversia si rileva quanto segue:

- il 12.8.2008 il Corpo Forestale dello Stato accertava che l'esistenza di lavori effettuati in totale difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata il 17.1.2007 n. 12 (*"lavori di sbancamento a profondità variabile fino a metri 7 con asportazione di materiale ghiaioso di circa mq 2.400"*): a fronte di un'autorizzazione che prevedeva opere di bonifica fondiaria sino ad una profondità massima di mt 0,80 il Corpo Forestale ha accertato uno scavo profondo sino a mt 7,00;

- l'appellato ha sostenuto che l'asportazione di terreno, in misura assai superiore all'autorizzazione, sarebbe stata la conseguenza di una frana accidentale determinata dalle avverse condizioni metereologiche;

- l'appellante depositava lo storico delle precipitazioni atmosferiche attestante la mancanza di precipitazioni atmosferiche sul luogo nel periodo precedente l'accertamento.

Ritiene questa Corte, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza della violazione amministrativa contestata, posto che nel periodo precedente l'accertamento non si verificarono eventi atmosferici tali da poter cagionare fenomeni franosi. La documentazione prodotta dall'appellante smentisce l'esistenza dei fatti-causa degli asseriti fenomeni franosi, invocati dalla parte.

3. L'appellato sostiene la nullità-inesistenza dell'ordinanza ingiunzione impugnata in quanto priva della sottoscrizione dell'avente titolo.

L'appellante ha in proposito prodotto copia dell'ordinanza (doc. 5) da cui risulta la sottoscrizione dell'atto e la qualifica dei sottoscrittori.

Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe

in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda proposta da [REDACTED] che condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio sostenute dalla [REDACTED] che liquida in complessivi € [REDACTED] per compensi e in € [REDACTED] per spese, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cap come per legge.

Condanna l'appellato a restituire all'appellante quanto da questi corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

Perugia, 5.10.2017

*Il Presidente*

*(dott. Silvio Magnini Alumo)*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Grazia Casciaro

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA  
SEZIONE CIVILE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, il ..... 9 NOV 2017 .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Grazia Casciaro